



TESI MASTER in  
Mediazione Penale Minorile e Pedagogia e Criminalità

*La mediazione penale da un punto di vista  
antropologico. Dialogo tra antropologia e  
giurisprudenza nel superamento culturale della  
pena detentiva.*

Candidata: Valentina Cucurachi

Relatore: Eleonora Grimaldi

Anno 2016

# Indice

## Introduzione

1. Terreni di indagine: mediazione penale e sistema carcerario. Uno sguardo d'insieme.

La Mediazione

La Mediazione in Diritto Penale

La Mediazione Penale Minorile

Riferimenti normativi nazionali

Riferimenti internazionali

Il carcere: un'istituzione totale

Le riforme in Italia

Il carcere oggi

2. La Mediazione penale e la giustizia riparativa: verso un superamento del carcere.

La pena detentiva

Retribuzione, Riabilitazione, Riparazione

Spazio e tempo

Il linguaggio

La teoria del riconoscimento

3. Mediazione penale e antropologia: riflessioni comuni

L'approccio alla mediazione di Jacqueline Morineau

Dimensione tragica della mediazione-rito: uno sguardo antropologico

La mediazione e la tragedia greca

Il mediatore e l'antropologo a confronto sul terreno dell'incontro

Conclusioni

Bibliografia

Sitografia

## **In prigione**

Nato in un rione  
meschino e malfamato  
e cresciuto da una zia,  
con un talento  
appena vagheggiato  
e mai messo in pratica,  
per sfortuna o incapacità pura  
ho preso certe vie  
e la vostra perfetta società  
mi ha recluso in carcere.  
Sono deluso sai?  
Siamo anche belli  
e non te ne accorgi mai.  
So di aver sbagliato e so che  
mi potrebbe ancora capitare,  
so che non sono  
privo di peccato  
e me ne rammarico,  
ma in tutto questo tempo  
mi sono anche istruito  
e ora posso dire che  
so chi sono i Farisei  
e so chi è Gesù.  
Sono deluso sai?  
Siamo anche belli  
e non te ne accorgi mai.  
E sono anche schifato sai?  
C'è bruttezza intorno a noi  
e la gente pare non capire.  
Progredire non vuol dire  
che ogni cura è possibile,  
se la cura è mutilare

la nostra società.  
Progredire è riconoscere  
come sia difficile  
star sicuri che  
la ragione è qua  
e il torto là.

*(canzone dei Marlene Kuntz)*

## Introduzione

Questo lavoro di tesi nasce principalmente da un interesse personale nei confronti delle tematiche culturali, sociali, psicologiche ed educative che si sviluppano intorno all'istituzione carceraria. Negli anni passati a studiare Antropologia Culturale all'Università di Perugia ho avuto modo di far parte come attivista del gruppo di Perugia di Amnesty International, sviluppando percorsi educativi ai diritti umani nelle scuole e, per due anni, anche nella sezione femminile del carcere di Capanne. L'esperienza appresa in questi progetti ha influenzato particolarmente la mia vita e i miei interessi personali e professionali tanto che successivamente alla laurea ho sentito l'esigenza di approfondire gli studi, scoprendo così la mediazione penale minorile. I master in Mediazione Penale Minorile e in Pedagogia e Criminalità svolti presso l'Inpef, mi hanno dato la possibilità di sviluppare conoscenze su discipline poco o per niente abbattute durante i miei studi, come la giurisprudenza e la pedagogia, e ad ampliare così il mio bagaglio culturale ed esperienziale, grazie anche ai tirocini svolti. Il presente lavoro di tesi, necessario alla conclusione del percorso di studio, è il risultato di personali riflessioni sviluppate in seno all'incrocio tra la mia formazione antropologica e le nuove informazioni apprese in merito alla questione della giustizia, della pena, del carcere e degli sviluppi di questi nella società a noi contemporanea.

Il carcere, considerato come unica soluzione ai problemi di ordine sociale, vittima di quelle politiche di sicurezza che mirano alla diminuzione della criminalità con la privazione della libertà è, per lo più, un ambiente sconosciuto intorno al quale aleggia non solo lo spirito dell'ignoranza ma, soprattutto, quello dell'indifferenza.

Negli ultimi anni si è sviluppato un discorso che si è posto al centro dei dibattiti politici a causa dell'aumento incontenibile della popolazione detenuta, che è costato all'Italia una condanna da parte della Corte Europea di Strasburgo. Inoltre alcuni dolorosi avvenimenti si sono sviluppati intorno all'attenzione pubblica, oltre che politica e giudiziaria; mi riferisco alle morti di Stefano Cucchi, Giovanni Uva, Aldo Bianzino, Federico Aldrovandi, a tutte le

vittime degli attacchi alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2011 e le numerose vicende che hanno accompagnato quella che è una delle pagine giudiziarie più buie della nostra storia, le leggi che hanno portato alla guerra alla droga e a quell'assurdo reato di clandestinità, che hanno fatto sì che le nostre prigioni strabordassero di tossicodipendenti, malati psichiatrici, poveri e stranieri.

Tutte queste dinamiche invitano fortemente a ripensare, oggi, alla necessità dell'antica pretesa di "rinchiudere per punire" e per rivedere, alla luce del fallimento di questo sistema su tutti i versanti: educativo, pedagogico, giuridico, sociale, antropologico, un nuovo sistema di giustizia che non preveda il carcere come unica alternativa alla difesa della società dal crimine.

Partendo da questo assunto ideologico, nel presente lavoro ho provato a far interagire e dialogare le discipline dell'antropologia e della giurisprudenza sul terreno della Mediazione Penale. Ritengo che lo sguardo dell'antropologo possa essere fondamentale per far comprendere come il carcere, in quanto fenomeno umano, faccia parte di un processo storico che sottostà a cambiamenti culturali e le dinamiche culturali sono alla base degli studi antropologici. Bisogna affrontare criticamente i fallimenti dei precedenti processi di pensiero e l'antropologia è fondamentale nei processi formativi di nuovi giuristi. La giurisprudenza deve aprirsi di conseguenza a visioni nuove e ad una nuova idea di giustizia e dirigersi verso la mediazione penale. Se l'antropologia lavora sulla formazione culturale e la giurisprudenza sul versante giuridico, la mediazione può davvero svolgere un ruolo fondamentale in un'ottica di crescita educativa, pedagogica e giuridica per formare una società più umana.

Nel primo capitolo ho voluto introdurre alla tematica affrontando i due terreni principali della tesi: la mediazione penale e il sistema carcerario mostrandone una visione d'insieme di ciascun terreno. Nel secondo capitolo sono entrata più nel vivo, mostrando come un sistema di giustizia riparativa possa nella pratica contribuire ad uno sviluppo culturale in grado di ripensare alla pena detentiva come unico rimedio. Nel terzo capitolo ho analizzato l'approccio umanistico alla mediazione di Jacqueline Morineau e dalla comparazione che la mediatrice

francese mette in luce tra la mediazione e il teatro della Grecia antica, ho messo in risalto gli studi dell'antropologia culturale sul rito e il dramma sociale. Infine sempre sotto forma di comparazione ho analizzato la figura dell'antropologo e quella del mediatore per dimostrare come i presupposti teorici comuni siano già presenti in queste due figure professionali e quindi farle lavorare insieme possa fare la differenza nello sviluppo di una nuova visione giuridica-culturale.

# 1.

## **Terreni di indagine: mediazione penale e sistema carcerario, uno sguardo d'insieme.**

### **La mediazione**

Quella della mediazione è una tematica molto ampia e articolata tanto che si presta a varie letture, approcci, pratiche ed è utilizzata da discipline differenti, potremmo quasi dire che è l'emblema della multidisciplinarietà. A seconda della disciplina che la adotta possiamo parlare di mediazione sociale, culturale, filosofica, politica, giuridica. Ha una natura poliedrica e multifunzionale grazie alla sua capacità dinamica. Il concetto, l'idea sulla quale si basa la mediazione in ciascuno dei molteplici piani nei quali viene utilizzata è l'onnipresente presenza del conflitto che può svilupparsi tra individui, tra Stati, tra società, che una volta generato necessita di una risoluzione per far sì che le parti coinvolte vadano oltre e maturino in un'altra direzione. La Mediazione quindi

*si configura come un percorso innovativo di intervento nella gestione dei conflitti, in quanto attraverso di esso, da un lato, si attribuisce maggiore responsabilità alle parti, dall'altro, si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contrasto, con l'aiuto del mediatore, quale terzo indipendente e neutrale, al fine di ricomporre il conflitto, ristabilendo una comunicazione e consentendo l'elaborazione delle cause e dei motivi che hanno originato il conflitto medesimo.<sup>1</sup>*

*La mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderati di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un*

---

<sup>1</sup> Premessa del Protocollo d'intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale tra Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Regione Lazio, Tribunale per i Minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

*progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più soddisfacente per tutti. L'obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell'interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale . (Castelli).<sup>2</sup>*

## **La mediazione in diritto penale**

In questa tesi analizzeremo lo sviluppo della mediazione in campo giuridico e penale e i possibili e auspicabili risultati che l'utilizzo di un tale strumento possono sviluppare in seno alla società. Come già affermato, la mediazione, attraverso l'intervento di un mediatore è un percorso che due o più persone intraprendono al fine della risoluzione di un conflitto che può essere *di natura sociale, culturale o penale. In quest'ultimo caso il conflitto si configura come reato.*

La mediazione penale mira ad un accordo tra l'autore del reato e la persona offesa e tale accordo deve essere soddisfacente per quest'ultima e allo stesso tempo evidenziare l'effettiva responsabilizzazione del primo, dimostrando lo sviluppo del suo percorso rieducativo. Fondamentale alla realizzazione di ciò è la presenza del mediatore, figura importantissima per lo sviluppo di una comunicazione efficace tra le parti. I mediatori sono operatori che hanno acquisito una formazione professionale nei campi della pedagogia, del sociale, della psicologia e hanno approfondito ulteriormente, attraverso la partecipazione a corsi di formazione, la conoscenza specifica dell'attività di mediazione penale. Il mediatore ha il compito di riattivare la comunicazione tra le parti in conflitto perciò, fin dal primo incontro, deve instaurare una relazione di empatia. I soggetti coinvolti devono sentirsi in uno spazio sicuro dove confrontarsi, senza imposizioni o giudizi di alcun genere e la creazione di un clima positivo è nelle capacità del mediatore. Il percorso mediativo si discosta fortemente da quello classico giudiziario sotto vari aspetti:

---

<sup>2</sup> Lezioni Grimaldi

- la location che chiaramente non è quella del tribunale *ma il luogo della mediazione deve essere sicuro e confortevole e scevro da connotazioni politiche e religiose, garantendo la neutralità;*
- il linguaggio utilizzato che non è quello giuridico, tecnicistico, ma è un linguaggio che veicola emozioni perché lo scopo è quello di riattivare la comunicazione. Vittima e reo si confrontano e hanno la possibilità di manifestare il dolore subito o le motivazioni che hanno spinto alla materializzazione del reato. In questo modo il sentire della vittima viene finalmente riconosciuto, viene data la possibilità di manifestare il proprio dolore e l'autore del reato può constatare direttamente quali sono stati gli effetti della sua condotta;
- *i principi cui si ispira la mediazione penale sono diversi da quelli del sistema giudiziario. Non si persegue l'uguaglianza e la certezza della pena, ma la comunicazione e la comprensione.*<sup>3</sup>

### **Mediazione penale minorile**

È nel XVII secolo che si sviluppa una sensibilità pedagogica tale da rendere possibile la separazione tra le istituzioni penali per i minorenni e quelle rivolte invece agli adulti. Avendo i due soggetti caratteristiche diverse, inizia a prendere forma l'idea fondamentale di realizzare trattamenti sanzionatori altrettanto diversi. In seguito alla riforma dell'88 del processo penale minorile è stata posta l'attenzione sull'esigenza di concentrare sul minore autore di reato lo sviluppo di un progetto educativo in quanto il reato in età evolutiva può rappresentare una manifestazione di un disagio, di una difficoltà, di una fragilità dovuta proprio all'incoscienza e alla difficoltà tipica di una età. Per l'adolescente si prefigura indispensabile un intervento ad hoc diverso da quello ordinario e dal terrorismo che quest'ultimo incute e che altrimenti renderebbe ancora più complicato e difficile il recupero del giovane. Nell'ambito della giustizia minorile, la mediazione assume un ruolo molto importante in quanto portatrice di una valenza pedagogica, traslando l'attenzione dal reato alla

---

<sup>3</sup> Lezioni Prof.ssa Grimaldi

persona. L'importanza pedagogica risiede soprattutto nel fatto che il giovane reo non si limita soltanto a riparare il danno ma avvia un processo di responsabilizzazione che lo porta alla presa di coscienza dell'atto in sé, del danno causato a qualcuno. In questo senso l'azione della mediazione guarda al futuro oltre che al passato, non si limita alla compensazione dell'errore commesso ma porta il soggetto verso un percorso di crescita responsabile.

Un aspetto della mediazione penale minorile di particolare importanza e rilievo è l'attenzione rivolta alla persona offesa che nel processo minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88). La persona offesa può, nel contesto protetto della mediazione, uscire dal ruolo passivo al quale sarebbe invece sottoposta potendo non solo manifestare il proprio stato d'animo di persona ferita ma trovare anche soddisfazione nella riparazione del danno.

### **Riferimenti normativi nazionali**

Nel nostro sistema penale ordinario, cioè quello per gli adulti, la normativa sulla possibilità della mediazione penale è molto ridotta.

E' del 2000 la riforma processuale (D.Lgs 274 del 2000, entrato in vigore il 2 gennaio 2002) che assegna al Giudice di Pace la facoltà di tentare la conciliazione tra reo e persona offesa, precedentemente tale compito spettava al Pubblico Ministero e solo per reati perseguibili a querela. Il comportamento del reo nei riguardi della persona offesa circa il risarcimento o l'eliminazione delle conseguenze dannose, viene premiato dalla legge processuale penale con uno sconto di pena.

Ma è soprattutto nell'ambito del procedimento penale minorile che la mediazione penale trova il suo spazio legislativo. Il riferimento fondamentale in materia di processo penale minorile è il D.P.R. 448/88. Pur non esistendo ancora, nel nostro Paese, una normativa che disciplini la mediazione penale, il D.P.R. 448/88 del 22 settembre 1988, è la prima ampia riforma del diritto minorile. I principi che guidano il processo penale minorile,

considerano questo come un aspetto della vita del minore reo molto delicato e non possono prescindere dalla considerazione che il processo deve adeguarsi quanto più possibile alle esigenze e alla personalità del giovane adolescente e della particolare fase evolutiva che sta vivendo. Il processo penale del minore da un lato garantisce la copertura di quello ordinario ma dall'altro cerca di limitare le conseguenze devastanti di un contatto con la giustizia. Il DPR 448/88 si basa su determinati principi che sono:

- agevolare una celere uscita del minore dal perimetro penale;
- considerare il punto di vista, il dolore e i bisogni della persona offesa che altrimenti nel circuito penale rimane nell'ombra;
- portare il giovane reo alla presa di coscienza, alla responsabilizzazione del gesto compiuto e renderlo quindi protagonista del proprio percorso educativo;
- attenuare la rilevanza sociale del reato, attraverso la ricomposizione del conflitto;

Di seguito un elenco di alcuni articoli, tra i più rilevanti del DPR 448/88:

- **Articolo 9.** In questo articolo è presente il *principio di adeguatezza*. Il processo deve adeguarsi alla *personalità del minore e alle sue esigenze educative*. Nella fase delle indagini preliminari occorre indagare sulla personalità del giovane, sulle sue condizioni di vita in ambito familiare e sociale.
- **Articolo 13.** Questo articolo preserva il principio della *destigmatizzazione*, invita a fare attenzione a non nuocere al minore. Essere sottoposto ad un procedimento giudiziario può infatti portare ad attribuzioni negative sulla personalità del ragazzo e sulla sua immagine sociale.
- **Articoli 27 e 28.** Il principio di *autoselettività* del processo penale insito in questi articoli che pone al primo piano l'esperienza educativa del minore rispetto al processo penale fino a tendere alla sentenza di *irrilevanza del fatto*. Si prevede la sospensione del processo attraverso la prescrizione di misure mirate alla riparazione delle conseguenze del

reato commesso e che promuovono la conciliazione tra il minore reo e la persona offesa.

La pratica della mediazione viene anche disciplinata dall'articolo 47 al comma 8 della legge 354/75 che stabilisce l'intervento della pratica mediativa sia nella fase che precede la definizione giudiziaria del procedimento, sia nella fase di esecuzione della pena o nell'ambito delle sanzioni sostitutive o in udienza preliminare o all'interno del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale dove l'affidato deve adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del suo reato.

### **Riferimenti internazionali**

Se in Italia la mediazione penale non è ben disciplinata a livello legislativo, da un punto di vista internazionale e comunitario sono diverse le Raccomandazioni che spingono gli Stati membri ad adottare lo strumento della mediazione come ad esempio la Racc. Europea n. 85/11 del Consiglio d'Europa che pone l'attenzione sulla posizione della vittima nel processo penale e contiene delle proposte di riforma:

1. adeguamento del sistema penale al concetto di risarcimento inteso come assunzione di responsabilità da parte del reo;
2. garanzia per la vittima affinché sia assicurato il suo diritto di partecipare al processo penale, con un ruolo più influente;
3. introduzione prima che il processo penale abbia inizio, di procedure di mediazione, riparazione e risarcimento;
4. proposta di creare delle strutture che si occupano di assistenza alle vittime di reato;

La Racc. n. 19/99 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15 settembre 1999 sviluppa l'idea dell'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti. Questo è il documento internazionale più importante sulla mediazione in materia penale, in quanto

pone l'accento sulla rilevanza giuridica e culturale dell'Istituto e stabilisce le linee guida nella promozione dell'attività di mediazione<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda lo specifico dei minori, le norme internazionali per il trattamento da avere nei confronti del loro conflitto con la giustizia sono diverse. La vasta gamma delle norme al minore dedicate negli ultimi anni sono state sviluppate dalle Nazioni Unite a livello internazionale dal Consiglio d'Europa a livello regionale. Importantissimi allo sviluppo di un'attenzione e di un particolare interesse da parte degli Stati nei confronti del giovane reo sono stati documenti quali la convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e la Convenzione europea sui diritti umani. Dagli atti internazionali

*emerge un modello di giustizia minorile agile e veloce pensato per un contesto istituzionale di forte presenza di servizi educativi del territorio a cui fare ricorso in alternativa al giudizio. Un modello basato sulla rapida uscita dal circuito penale ( c.d. diversion ) e sul concetto di responsabilizzazione del minore anche attraverso forme di confronto con la vittima (c.d. mediation )<sup>5</sup>.*

La normativa internazionale sollecita all'adozione di misure che agevolino i processi e la loro chiusura anticipata in casi di reati più lievi, interventi di messa alla prova, di strategie di sostegno che pongano un'attenzione particolare alla specializzazione degli organi e degli operatori della giustizia minorile. Il principio di diritto che ha consentito di sviluppare una maggiore sensibilità legislativa minorile è l'Articolo 40 della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia, in quale sancisce

*il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.*

---

<sup>4</sup> Lezioni Prof.ssa Grimaldi

<sup>5</sup> Cfr. L. Fadiga, *Le origini del processo penale minorile: i lavori preparatori del dpr 448/1988*, in rivista *Diritto Minorile*, n . 1/2009, p. 2.

In sintesi possiamo affermare che la mediazione penale attua una traslazione della politica giudiziaria verso il principio della risoluzione dei conflitti, della riappropriazione di un canale comunicativo tra la persona autore di reato e la persona offesa, grazie all'assistenza di un mediatore. Questo modello di giustizia è portato ad espandersi sempre di più e le ragioni della sua diffusione possono essere individuate nella crisi del sistema penale ordinario e nella sua manifestazione più esplicita: il carcere.

Proviamo quindi a dare un'idea generale sull'istituzione carceraria e sui suoi limiti.

### **Il carcere: un'istituzione totale**

Il carcere è un'istituzione totale secondo la definizione che ne dà Goffman:

*Ogni istituzione si impadronisce di parte del tempo e degli interessi di coloro che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo: il che significa che tende a circuire i suoi comportamenti in una sorta di azione inglobante. [...] Questo carattere inglobante o totale è simbolizzato nell'impedimento allo scambio sociale e all'uscita verso il mondo esterno, spesso concretamente fondato nelle strutture fisiche dell'istituzione: porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, corsi d'acqua, foreste o brughiere.*

Il sociologo passa poi ad analizzare le caratteristiche tipiche di queste istituzioni. Ogni aspetto della vita dell'internato si svolge nello stesso luogo e sotto la stessa autorità, la quotidianità è scandita secondo un ritmo prestabilito.

*Il fatto cruciale delle istituzioni totali è dunque il dover manipolare molti bisogni umani per mezzo dell'organizzazione burocratica di intere masse di persone.*

Dagli studi di Foucault sappiamo che l'istituzione carcere non è sempre esistita ma è il prodotto di un processo storico e frutto della nascita di una serie di dispositivi di potere manifestatisi nello sviluppo dello stato nazione moderno e del modo di produzione capitalista. Foucault osserva un cambiamento dello

stile penale avvenuto a partire dalla metà del Settecento: la punizione alla quale veniva sottoposto l'uomo che aveva commesso un reato che fino ad allora si otteneva tramite violenze e torture, lascia il posto, con l'avvento di questa nuova episteme storica, ad una punizione che agisce all'interno, direttamente sull'anima del condannato. L'uomo in questo modo avrebbe manifestato un comportamento "corretto" non a causa di una minaccia di una pena corporale, ma a seguito di una norma morale che ha incorporato:

*Lungo tutto il secolo XVIII, all'interno e all'esterno dell'apparato giudiziario, nella pratica penale quotidiana come nella critica alle istituzioni, viene formandosi una nuova strategia per l'esercizio del potere di castigare. E la riforma propriamente detta, quale viene o formulata nelle teorie del diritto o schematizzata nei progetti, è la ripresa politica o filosofica di questa strategia, con i suoi obiettivi primari: fare della punizione o della repressione degli illegalismi una funzione regolare, suscettibile di estendersi a tutta la società; non per punire meno ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggiore universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire. La congiuntura che ha visto nascere la riforma, non è dunque quella di una nuova sensibilità, ma quella di un'altra politica degli illegalismi.*

Attraverso questa riforma possiamo affermare che la rottura rispetto al passato si manifesta nel passaggio avvenuto tra il considerare il corpo fisico come qualcosa sul quale compiere atti di violenza, sul quale il sovrano esercitava il proprio potere allo scopo di punire il reo, all'idea che fosse invece la società intera a richiedere che la giustizia seguisse il suo corso. Il patto che il delinquente ha rotto, lo ha rotto con l'intero corpo sociale, non più solo con il sovrano.

La politica della detenzione ribalta gli elementi precedenti. Il passaggio è avvenuto grazie allo sviluppo di una nuova forma di potere: *costituire una nuova economia ed una nuova tecnologia del potere di punire: sono queste senza dubbio le ragioni d'essere essenziali della riforma penale del secolo XVIII.*

Il discorso di Foucault si inquadra all'interno di una più ampia riflessione che lo studioso sviluppa, in maniera innovativa rispetto al passato, sul concetto stesso di potere. Secondo questa riflessione il potere è qualcosa che si diffonde in maniera anonima ma pervasiva nella società, attraverso forme impersonali quali la burocrazia, la scuola, il sapere scientifico. Foucault parla di *bio-potere* come qualcosa capace di amministrare e gestire la vita dei corpi stessi attraverso questi dispositivi. L'innovazione nella riflessione del potere foucaultiana sta nell'idea che il potere è positivo, forma discorsi, pratiche, è una rete produttiva non mera capacità di dire no, la sua natura non è la repressione; il potere produce il soggetto, produce i corpi dei soggetti. Se da una parte le pratiche di marginalizzazione escludono i soggetti deboli, rinchiudendoli e segregandoli in luoghi chiusi e lontani come le carceri o i manicomi, dall'altra lo scopo è quello di renderli "normali" intervenendo attivamente nella costruzione di quella normalità. È un potere che non si rivolge a tutti allo stesso modo ma ha dei soggetti privilegiati, quelli considerati pericolosi che difficilmente riescono a rientrare nella cornice del nuovo ordine che si sta determinando, nella nuova forma sociale che necessita di un individuo in salute, produttivo, un perfetto *homo economicus*. In epoca moderna assistiamo al fenomeno di incarcerazione di massa che dagli USA si sviluppa in Europa. Negli anni 2000 il sociologo Wacquant scrive: *è lo spostamento dal sociale verso il penale a meritare attenzione*. Ciò a ragion del fatto che la maggior parte della popolazione detenuta nel suo paese è costituita da neri e da poveri. Le prigioni strabordano di individui che nella vita di tutti i giorni sono quelli che vivono ai margini della società e della politica. Secondo il sociologo americano il fenomeno dell'incarcerazione di massa ha lo scopo di nascondere la povertà e la marginalità prodotte da specifiche politiche statali. Difficile non associare a queste immagini di ieri, quelle di oggi dei CIE, delle leggi che fanno della clandestinità un reato, del sovraffollamento delle nostre carceri e della forte presenza in esse di migranti e stranieri, tossicodipendenti, persone che in generale provengono dagli strati più poveri e emarginati dalla nostra società.

## **Le riforme in Italia**

Nel nostro Paese una riforma importante è quella del '75 che rappresenta una vittoria per la Costituzione stessa perché mette in pratica un dettato costituzionale che fino ad allora non era quasi mai stato preso in considerazione, il terzo comma dell'Art. 27 della nostra costituzione:

*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

Le riforme del '75 hanno di fatto consentito un'apertura verso l'esterno considerevole rispetto al passato regime fascista. Hanno per esempio disciplinato l'ingresso in carcere di volontari, facilitato i contatti con i familiari, concesso i permessi premio. Hanno permesso lo sviluppo di un'attenzione maggiore al lavoro disciplinandolo e adeguandolo, almeno in parte, ai sindacati esterni anche nella prospettiva della futura "reintegrazione" nella società esterna.<sup>6</sup>Furono inserite anche le misure alternative come la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova a servizio sociale, nuove figure professionali in linea con il principio di rieducazione e reinserimento: educatori assistenti sociali psicologi. Centrale la figura dell'educatore come ponte verso la società esterna.

Sulla carta le riforme erano bellissime ma nella pratica la realizzazione fu molto lenta e mai del tutto applicata.

Nell'86 arrivò la riforma dell'ordinamento penitenziario con la legge Gozzini che puntava alla realizzazione di un carcere "utile", alla diminuzione della recidiva, alla liberazione anticipata per buona condotta, alla detenzione domiciliare. La legge è stata fatta ma sono mancati gli strumenti per metterla in atto sul serio, la legge è stata lasciata da sola. Il personale dell'area trattamentale non è cresciuto di pari passo con l'aumento della popolazione carceraria, gli educatori sono pochi tutt'ora, trent'anni dopo. Alle riforme sulla carta di fatto corrisponde un immobilismo nella pratica. Negli istituti di pena permangono ancora oggi meccanismi che ledono i diritti umani fondamentali.

---

<sup>6</sup> (M. Gozzini, *L'ordinamento penitenziario dopo la legge 663/1986. Problemi ancora aperti*, in A. Lovati (a cura di), *Carcere e territorio. I nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini e un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale*, Franco Angeli, Milano 1988, pp 27-44.)

## **Il carcere oggi**

Oggi il quadro delle carceri italiane è molto preoccupante. Il sovraffollamento è diventato un problema molto serio che travalica i confini nazionali. La sentenza Torregiani ha portato un forte interesse mediatico intorno alla questione del sovraffollamento e delle condizioni di vita alle quali sono costretti i nostri detenuti. La sentenza è costata all'Italia una condanna inflitta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo e un risarcimento nei confronti del Signor Torregiani e altre sei persone che hanno presentato un ricorso a causa delle pessime condizioni detentive alle quali sono stati costretti a vivere per mesi. Grazie a questa sentenza, per la prima volta, è stata sottolineata la violazione come un problema strutturale e non particolare.

Il problema del sovraffollamento, sfortunatamente, non è l'unico dramma che affligge le nostre strutture detentive; la Corte Europea dei Diritti Umani ci condanna anche per altre ragioni che riguardano per esempio gli abusi subiti dalle persone detenute da parte dei poliziotti. Anche il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite si è raccomandato sulla situazione delle carceri italiane.

Viviamo un momento storico iniziato almeno negli anni Novanta in cui la prigione è al centro delle politiche penali, che viene concepita sempre più come uno strumento repressivo piuttosto che di reinserimento sociale come le nostre carte costituzionali dichiarerebbero. Gli anni 2000 sono segnati dall'ingresso di ingenti masse di migranti alle quali la politica ha prontamente risposto con l'introduzione della legge sull'immigrazione, cosiddetta Bossi-Fini, che *per la prima volta prevede una norma penale espressamente legata alla condizione soggettiva di irregolarità nel soggiorno* (Anastasia 2012, p. 45). Le politiche penali ormai ruotano e si legittimano intorno ad un tema divenuto centrale nei dibattiti politici quanto populistici, quello della sicurezza. I migranti, i tossicodipendenti, diventano categorie marginali in quanto il "buon cittadino" si sente minacciato nella sua sicurezza quotidiana. L'emergenza sicurezza associata all'immagine dell'immigrazione clandestina e alla microcriminalità rispecchia in realtà problemi di carattere sociale e culturale molto complessi ai

quali però la politica cerca di dare risposte attraverso rimedi di controllo penale repressivi, risposte vecchie a complesse nuove dinamiche che si sviluppano in seno ad una nuova modernità.

Oggi non possiamo più far finta di non sapere ciò che succede nelle nostre prigioni, non possiamo pensare che il sistema detentivo sia una soluzione, una giusta risposta al problema di sicurezza.

*Questi sono i punti su ciò cui siamo chiamati ad intervenire: migliorare il sistema penitenziario, introdurre il reato di tortura nel codice penale, aumentare misure non detentive per chi è in attesa di giudizio e rivedere le procedure per attenuare l'arretrato creatosi; inviare i rapporti scaduti al Comitato contro la tortura e al Comitato per i diritti umani, implementare, nel più breve tempo possibile, gli obblighi derivanti dal Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e istituire un meccanismo di protezione nazionale indipendente ed efficace che abbia le risorse necessarie.*

Non mancano oggi spinte in direzioni diverse da quelle critiche sopra descritte se consideriamo il lavoro svolto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani della quale dal 2013 è Presidente il Senatore Luigi Manconi, che conduce un'indagine conoscitiva approfondita sulle reali condizioni nelle quali versano i detenuti nelle carceri italiane. L'opera dei radicali, e soprattutto di Pannella, da sempre vicina alle problematiche carcerarie. Il lavoro costante di associazioni come Antigone, l'osservatorio degli istituti di pena ed eventuali violazioni dei diritti umani subite a danno dei detenuti in questi luoghi. A seguito della condanna inflitta all'Italia dalla Corte di Strasburgo e alla conseguente diminuzione dei detenuti, grazie anche alla bocciatura nel 2014 da parte della Corte Costituzionale della legge sulle droghe (la Fini-Giovanardi), le condizioni dei detenuti sono migliorate. La strada però è ancora molto lunga e in salita prima di adeguare il carcere a degli "standard umani" e uscire dalla logica della repressione pura e semplice della devianza.

## 2.

### **La Mediazione penale e la giustizia riparativa: verso un superamento del carcere.**

#### **La pena detentiva**

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. (Articolo 27, comma 3 della Costituzione).*

*Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. (Legge sull'ordinamento carcerario del 26 luglio 1985 n. 354, articolo 1, sesto comma).*

Secondo quanto affermato da entrambi i sopracitati e fondamentali testi di legge, non è il carcere che deve assolvere al ruolo della rieducazione della persona detenuta, ma la pena.

Nel capitolo precedente abbiamo visto come il carcere non è sempre esistito e, al contrario di come solitamente si pensa, non è connaturato all'animo umano. Fino al Medioevo il carcere non è ancora considerato il luogo di esecuzione delle pene. È a partire dall'età moderna che la scena cambia in maniera progressiva. Dalle pene corporali si arriva a quelle detentive. Il carcere è quindi un prodotto di un processo storico, una delle molteplici manifestazioni di un cambiamento culturale, sociale, economico, uno dei tanti prodotti umani che più che come sanzione è nato per fare pulizia nella società moderna degli scarti che il nuovo progresso economico e sociale creava: poveri, vagabondi, mendicanti, che venivano reclusi in sacrificio all'ordine sociale.

Nella postfazione di Gustavo Zagrebelsky al libro “Abolire il carcere”<sup>7</sup>, leggiamo:

*La nostra Costituzione non identifica la pena con il carcere, anche se le “restrizioni alla libertà personale” e la “carcerazione preventiva” dell’articolo 13 mostrano che, sullo sfondo, stava anche allora l’idea che la società non possa esistere senza appoggiarsi al carcere. Ma la pena carceraria non è certamente un istituto “costituzionalmente necessario”, né, per così dire, “la prima scelta” in materia di pene. E’ una possibilità giuridica alla quale si può attingere per necessità, una dolorosa necessità che s’impone a fronte dell’urgenza di difesa civile, quando non esistono alternative. La finalità costituzionale della pena non è solo il castigo; è anche la rieducazione o, meglio, la socializzazione o risocializzazione del condannato. Quale che sia il rapporto tra punizione e recupero, e quali che siano le difficoltà di conciliare l’una con l’altro, una cosa è certa: il carcere di per sé e nella migliore delle ipotesi, quando cioè non è controproducente, non serve alla socializzazione. Tanto è vero che le pene alternative e sostitutive sono previste precisamente per il “recupero” del condannato alla società, impossibile nel regime carcerario, per quanto “umanizzato” esso possa diventare.*

### **Retribuzione, Riabilitazione, Riparazione**

In un contesto storico *classico*, la pena corrispondeva principalmente ad un’idea *retributiva*. Al reo doveva essere restituito lo stesso male commesso. Questa è l’idea classica secondo la quale l’uomo che viola la norma in maniera autonoma, libera e responsabile, deve subire una sanzione equiparata alla colpa. In questo contesto l’obiettivo primario è quello di difendere la società con la riduzione della criminalità attraverso la correlazione reato-pena. Non vengono considerate le esigenze di miglioramento della società stessa ma il fatto che l’azione deviante del reo ha messo in pericolo l’ordine sociale che deve essere, quindi, ristabilito. Al centro viene posto il fatto criminoso.

---

<sup>7</sup> L. Manconi, S Anastasia, V. Calderone, F. Resta, *Abolire il carcere. una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano.

Con l'affermarsi del pensiero positivista, ha preso piede un'altra teoria che ha sviluppato di conseguenza un altro modello penale, quello *riabilitativo*. In questo secondo caso l'attenzione è maggiormente focalizzata sulle cause biologiche del reato. Si fa strada l'idea che occorre considerare le cause personali che hanno spinto la persona autore di reato ad agire in un comportamento anti-sociale e anti-giuridico, occorre considerare le condizioni sociali, economiche e culturali nelle quali tale comportamento è maturato. Viene punita la persona per evitare che possa nuovamente commettere la stessa azione criminale. Di questo tipo di modello si è fatto portavoce Cesare Beccaria con il suo importantissimo " Dei delitti e delle pene" dove viene riportato:

*non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa.*

Per evitare che la persona condannata ricada ancora una volta e commetta lo stesso reato, occorre sviluppare un piano educativo che possa correggere e migliorare tale comportamento. Lo scopo del processo è il cambiamento e la risocializzazione.

Se il modello retributivo è fallito perché il carcere o la pena come minaccia non sono serviti a ridurre i tassi di criminalità che anzi, in epoca moderna, sono aumentati di maniera spropositata, quello riabilitativo si è dimostrato inefficace oltre che fuorviante.

*Alle critiche di natura ideologica si affiancheranno quelle di natura pratica scaturenti dai risultati della ricerca empirica sull'efficacia dei singoli istituti per la riabilitazione: la ricerca empirica dimostrerà infatti che i modelli trattamentali non sono in grado di ridurre la recidiva e che i professionisti, addetti alla riabilitazione, non sono in grado di predire la pericolosità; anche il mondo giuridico si solleverà contro le violazioni del principio di eguaglianza*

*formale legate al modello individualizzato di sentencing, difficilmente controllabile*<sup>8</sup>.

Molto più recentemente la critica circa il fallimento di entrambi i modelli retributivo e riabilitativo, ha portato allo sviluppo di un terzo modello, quello *riparativo*. Questa volta al centro della diatriba giudiziaria viene posta anche la persona offesa, la persona cioè che subisce le conseguenze negative che l'atto criminale porta con sé, con l'obiettivo di riparare a questo danno. La persona offesa può avere finalmente un ruolo attivo nel procedimento penale, contrariamente a quanto accade nei modelli precedenti e il reo può trovarsi a tu per tu con essa. In questo modo ad assumere importanza non è solo il fatto di reato o la persona che lo ha commesso, ma le conseguenze che l'autore del danno ha causato ad un altro da sé, guardandolo negli occhi, ascoltando le sue parole. Si afferma così un nuovo concetto di responsabilità.

In ogni caso le riflessioni sulla giustizia si rifanno sempre e comunque all'idea della difesa sociale. Le norme penali vengono sancite per tutelare l'interesse collettivo. Il danno compiuto da un'azione penale non si limita soltanto ad una persona, ad una famiglia o ad una proprietà ma coinvolge tutta la società, mette in pericolo la stabilità e il progresso. La giustizia riparativa in questo scenario sottolinea un aspetto importantissimo e che la differenzia dai sistemi precedenti:

*Secondo la definizione di Zeher, infatti, il paradigma della giustizia riparativa sostituisce per l'autore del reato il pagamento del debito alla società attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità su ciò che è stato fatto e sull'intraprendere un'azione in senso positivo per la vittima. Invece di pagare un astratto debito alla società sperimentando la pena, l'autore di reato paga direttamente alla vittima, riparando il danno con concrete modalità di azione. Si può pertanto ipotizzare, secondo Umbreit, la definizione di un vero e proprio paradigma della giustizia penale: il Modello riparativo si differenzia da entrambi i sistemi, quello retributivo e quello riabilitativo poiché ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto*

---

<sup>8</sup> Silvio Ciappi, Anna Coluccia, *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione, riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano. P. 67

*conseguenza del reato, come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore del reato.*<sup>9</sup>

Non dobbiamo guardare a questi tre modelli come a dei blocchi separati, le scelte in merito alle giustizia penale sono frutto di un compromesso tra impostazioni diverse. A seconda del contesto storico e ai contesti di applicazione possono variare gli equilibri tra le strategie di politica criminale. Indubbiamente c'è una certa correlazione tra il modello riabilitativo e quello riparativo che si manifesta per esempio tra le cosiddette misure “alternative” alla pena.

La Risoluzione dell'O.N.U n.15/02 afferma il fatto che gli stati membri sono incoraggiati a sviluppare programmi di giustizia riparativa, quale valida alternativa al processo penale. Nel contesto della giustizia riparativa si colloca la mediazione penale. Su cosa è la mediazione penale e come si esercita ne abbiamo già discusso nel precedente capitolo. In questa sede vorrei affrontare la questione su come uno strumento del genere possa incidere positivamente non solo da un punto di vista giuridico ma anche e forse soprattutto da un punto di vista culturale. È uno strumento che se utilizzato nel modo corretto, capito fino in fondo e analizzato, ci fornisce una visione diversa del reato e anche della pena e come il suo utilizzo responsabile può aiutarci ad togliere dagli occhi i prosciutti del pregiudizio e dello stereotipo del carcere come unico e insostituibile rimedio alla delinquenza.

### **Spazio e tempo**

Innanzitutto mi soffermerei ad analizzare due aspetti secondo me significativi della pratica penale e cioè il luogo e il tempo, soprattutto se pensiamo agli autori di reato, ma anche alle vittime, come a minorenni.

Durante lo svolgimento del Master in Mediazione Penale Minorile ho avuto la possibilità di svolgere un tirocinio formativo presso l'USSM di Perugia.

---

<sup>9</sup> Articolo di Scardaccione, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, p. 11, in <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/25449.pdf>

Durante questa esperienza ho avuto modo di partecipare ad alcune udienze. La prima volta ho passato quasi un'intera giornata in tribunale. Ho un ricordo molto pesante di quella giornata, il tempo non finiva mai e ogni ragazzo che entrava, ogni situazione che ascoltavo, ogni storia raccontata, mi facevano sentire inutile, piccola e inadatta. Tra le molteplici riflessioni che mi frullavano in testa in quel momento, ricordo che ad un certo punto mi sono messa a riflettere sul luogo fisico nel quale mi trovavo e il fatto di essere in un'aula di tribunale, anche solo come osservatrice, mi provocava un certo disagio, un certo imbarazzo. Mi sono quindi immedesimata nei giovani imputati e mi sono chiesta che cosa loro potessero provare, quali potessero essere le loro emozioni sul fatto di trovarsi proprio lì, come imputati. Certo per me era la prima volta, fino ad allora l'avevo solo immaginata come la vediamo nei film, per molti dei ragazzi lì presenti, invece e purtroppo, non era la prima volta. Ho pensato che forse ad un certo punto ci fa l'abitudine. Poi è entrato un adolescente molto giovane, aveva appena quindici anni, accompagnato da due agenti di polizia in borghese, le mani dietro la schiena, la testa bassa. Si è seduto e solo dopo qualche minuto ha alzato la testa, guardandosi attorno. Io, appena dietro di lui, ho colto il suo sguardo, spaurito. Era lì per una convalida d'arresto. Era stato colto in flagrante poche ore prima mentre spacciava nei pressi della stazione. Era la sua prima volta in un'aula di tribunale. Con lui erano presenti il padre e il fratello maggiore. La tensione negli sguardi dei parenti era fortissima. In qualche modo mi sono sentita vicinissima a lui, mi sono per un attimo calata nei suoi panni, vedevo che lui guardava il padre come io avrei guardato il mio, aveva lo sguardo che poteva essere il mio, l'ansia e la paura che provavo io. Il giudice che parlava, gli faceva delle domande, gli diceva quanto sbagliato fosse stato fare quello che ha fatto, che esiste una legge per una ragione; aveva un tono paternalistico, cercava di far passare un messaggio educativo, cercava di capire se il ragazzo avesse coscienza di quello che aveva fatto, della pericolosità personale e sociale di quel gesto ma lui, il ragazzo, sembrava non lo sapesse, non aveva idea se avesse coscienza o meno. In quel momento io riuscivo a percepire che l'appena adolescente era solo spaventato e provava vergogna, aveva paura della delusione causata a suo padre perché quelle poche volte che alzava lo sguardo lo direzionava verso di lui come a chiedergli

perdono. Poi il lungo tempo di attesa per la sentenza. Dopo aver chiarificato i fatti, il giudice si è ritirato per deliberare e il ragazzo e i suoi familiari sono stati fatti accompagnare in una sala d'attesa insieme all'avvocato. Quel tempo era infinito. È passata quasi un'ora prima che il giudice rientrasse per esprimere il verdetto (che ha convalidato l'arresto). Un lunghissimo tempo di attesa e di ansia. Ricordo di aver provato un totale senso di nullità. Mentre il ragazzo aspettava, il giudice decideva del suo destino, decideva della sua vita non solo di giovane adolescente ma della sua vita in quanto figlio, studente, futuro lavoratore, futuro padre. Quella sentenza avrebbe lasciato un marchio indelebile sulla pelle, sarebbe stata il suo tatuaggio per sempre. Se io provavo un senso d'ansia infinita, il ragazzo e la sua famiglia chiusi in quella stanza d'attesa, cosa potevano mai provare? Una volta che la sentenza è stata emessa poi ce ne sarà un'altra e poi un'altra ancora. Tra il processo e la sentenza definitiva, nel mezzo che succede? Che fine fanno quel ragazzo e quel padre? Come vivono quell'attesa? Il giudice, il legislatore, le figure che operano nel campo giuridico e giudiziario se le pongono queste domande? E se si che risposta si danno? Questi sono stati gli interrogativi che mi hanno accompagnata tutto il giorno e che mi hanno portata a riflettere, partendo da un caso pratico che mi ha personalmente ed emotivamente coinvolta, su come uno strumento come quello della mediazione potrebbe invece evitare non solo una perdita di tempo oggettiva ma, umanamente parlando, le sofferenze, forse inutili, che un luogo e un iter penale in senso classico possono incutere nei soggetti coinvolti. Entrare in un'aula di tribunale pone già, a prescindere da come si sviluppa il processo e dai risultati della sentenza, una serie di suggestioni emotive particolarmente forti e non è detto che siano positive; porta con sé già dei preconcetti che non vengono eliminati con il tempo ma anzi incrementati. Attendere passivamente un verdetto che ti riguarda direttamente, e l'attesa si dilata prepotentemente nel tempo, sia per quanto riguarda lo stato d'animo dell'imputato ( che ancora non sa se verrà o meno considerato colpevole) ma anche della vittima ( che non sa se sarà o meno ripagata delle violenze subite), porta a sviluppare uno stato d'ansia e di agitazione che, nel migliore dei casi, è inutile. Una sofferenza che si traduce in una forma di violenza, inutile.

La mediazione viene effettuata in uno spazio neutro che non è certamente l'aula di un tribunale, questo permettere di trovarsi in un luogo scevro da giudizi o pre-giudizi e il tempo della mediazione è molto più breve rispetto a quello di un processo penale. Alla fine nessuno viene giudicato, la vittima ha il suo risarcimento e il reo, oltre a "pagare" il risarcimento richiesto, avvia un processo di responsabilizzazione dovuto ad una presa di coscienza diretta circa le conseguenze dell'atto commesso.

## **Il linguaggio**

Un altro elemento di confronto tra il processo penale classico e la mediazione è quello che riguarda il linguaggio e la comunicazione. In ambito penale e giurisprudenziale è utilizzato un linguaggio tecnicistico, per esperti del settore, si parla di leggi, articoli, commi. Certamente all'interno del processo vengono sentiti testimoni, avvocati, esperti, presunti colpevoli ma la parola ultima è quella del giudice che con una sentenza, decreta la colpevolezza o meno dell'imputato. Alla fine di tutto il giro di parole, il condannato può continuare a considerarsi innocente, può non aver comunque preso coscienza o non essersi pentito dell'atto commesso o può essere assolto e sentirsi sollevato. Per quanto riguarda la vittima, la sua parola rimane inascoltata. Paradossalmente il processo penale attua una tutela e una presa in carico delle ragioni della vittima ma nella pratica essa viene relegata ai margini, le occasioni per dare voce alle sue emozioni, a ciò che l'impatto del reato ha procurato alla sua vita, durante l'iter processuale, sono pochissime in caso di processi ordinari e quasi nulle in caso di processi per minorenni nei quali la vittima non può costituirsi neanche come parte civile.

Nella mediazione, invece, il linguaggio assume un significato profondo che tiene presente le emozioni di entrambe le parti in causa: vittima e reo. Qui vengono proprio adibiti spazio e tempo per dare voce alla parola, quella nascosta, quella intima. Il racconto ad un mediatore di un'esperienza di reato avviene appunto in uno spazio protetto e libero. La narrazione tiene conto della soggettività del narratore e del suo tempo. Il soggetto narrante può raccontare

episodi più vicini o più lontani rispetto all'esperienza, può evocare dei ricordi, scegliere quali sono stati nel senso più soggettivo possibile quelli che lo hanno toccato maggiormente di altri, può anche decidere di tacere su ciò che decide di non dire. Insomma il narratore può decidere di per sé il filo del proprio racconto.

In maniera del tutto diversa si sviluppa in vece la narrazione davanti ad un giudice. Qui l'esposizione è organizzata nel dettaglio, può venire preparata a priori con l'avvocato, il linguaggio dell'esposizione deve essere chiaro e rispettare un ordine temporale ben determinato.

*Eligio Resta - in un suo recente saggio - ha messo ben in evidenza il fatto che la parola del giudice e quella del mediatore hanno funzioni specifiche. Il linguaggio del giudice come egli spiega - "è quello di chi deve decidere quando il conflitto non può essere sanato; il giudice dice il diritto, decide e dice l'ultima parola sulla base della legge e le sue parole legano più delle altre", perché ristabiliscono il giusto posto di ciascuno nella società (come era la funzione della themis per i Greci), "rimettono al suo posto qualcosa che è uscita dai cardini". Il linguaggio del mediatore invece è quello del non-giudizio ma dell'accoglienza; si tratta di un linguaggio che nasce dal situarsi tra i confliggenti, dallo stare in mezzo e insieme con loro; prima di ogni intervento in qualità di facilitatore della comunicazione il compito del mediatore è quello di accogliere la parola dei protagonisti della lite, accettando di ascoltare il loro linguaggio. Il mediatore è colui che accoglie sia la parola che vela sia quella che svela.<sup>10</sup>*

Nella mediazione quindi la parola assume un significato, oltre che differente rispetto a quello puramente giuridico, profondo, intimo e attivo, positivo. Sempre nell'articolo di Federica Brunelli leggiamo che:

*La mediazione dà la parola e permette il passaggio dalla parola che umilia alla parola che riconosce. La parola non detta lascia in aria il vuoto; è difetto di vita, non fa nessun nodo. Da un punto di vista teorico, la mediazione rappresenta lo strumento privilegiato della giustizia riparativa, vale a dire un*

---

<sup>10</sup> Federica Brunelli, *La parola nella mediazione*, in Ristretti.it, 2003

*paradigma di giustizia che pone al centro dell'interesse la cura delle conseguenze generate dalla commissione di un fatto - reato, promuovendo l'uso di strumenti che coinvolgono "attivamente" vittima, autore del reato e comunità nella ricerca di possibili soluzioni per riparare il danno e per ricucire la frattura sociale che si è prodotta con la commissione del fatto. Proprio questo paradigma propone di riconoscere che il reato è qualcosa di più di un'offesa contro lo Stato e di una violazione di una norma del codice penale, è innanzitutto un'esperienza di ingiustizia che rompe profondamente la relazione con l'altro e più in generale frattura un patto di cittadinanza, il patto che lega implicitamente coloro che abitano una comunità nella reciproca attesa di rispetto, fiducia, riconoscimento, pacifica convivenza.<sup>11</sup>*

Dunque il linguaggio della mediazione, attraverso il confronto tra la persona offesa e l'autore del reato, tende a promuovere le loro emozioni. Nel confronto l'una ha la possibilità di palesare il proprio dolore direttamente all'altro, a colui che l'ha causato, con la possibilità di chiederne anche le motivazioni. L'autore invece può constatare di persona gli effetti della sua condotta. La possibilità di questo raffronto permette di superare quella «oggettivizzazione» dell'altro, causa e conseguenza di pregiudizi sociali, e di avviarsi verso un processo di responsabilizzazione che è proprio dell'evoluzione di ciò che in sociologia è stata chiamata Teoria del *Riconoscimento*.

### **La teoria del riconoscimento**

Axel Honneth è uno di quei teorici che viaggia sul doppio binario della filosofia e della sociologia e nel suo pensiero teoria sociale e riflessione filosofica sono uniti indissolubilmente. Honneth ha articolato la Teoria del Riconoscimento, descritta nel libro *Lotte per il Riconoscimento. Proposte per un'etica di conflitto*, che parte dalla teoria di Hegel; anzi è a quest'ultimo che va attribuito il merito di aver mostrato come il riconoscimento reciproco abbia una funzione fondamentale nella formazione dei soggetti. L'obiettivo di fondo è quello di articolare la compresenza del conflitto e del progresso. Il conflitto

---

<sup>11</sup> Ibidem.

porta con sé una componente positiva che è appunto quella del progresso, questo pensiero porta con sé la premessa che il conflitto sia ineliminabile dalla società e dalle relazioni umane ma allo stesso tempo in questa conflittualità si forma il progresso normativo piuttosto che distruggersi. In poche parole la teoria del riconoscimento afferma che un soggetto che sviluppa il proprio essere all'interno di un contesto sociale, raggiunge la consapevolezza di sé solo grazie al riconoscimento ottenuto dagli altri, per esempio in campo giuridico gli individui si riconoscono l'un l'altro in quanto entrambi portatori di diritti. L'io si riconosce in quanto soggetto e sviluppa un'auto coscienza attraverso il riconoscimento da parte di un altro. Questa relazione è biunivoca quindi l'azione è allo stesso tempo attiva e passiva: nel momento in cui un soggetto viene riconosciuto, è a sua volta riconosciuto e in questo passaggio viene attribuito uno status all'altra persona e quindi una dignità. La mancanza di riconoscimento crea conflitto, sfiducia in sé, dolore. Ho ritenuto opportuno accennare alla Teoria del Riconoscimento perché credo che lo strumento della mediazione sviluppi nella pratica l'idea teorica che sta dietro alla formulazione Honnethiana.

Nella pratica mediativa c'è una forte componente positiva che parte dal presupposto che la persona, reo o vittima che sia, è innanzitutto un soggetto attivo e che attivamente deve partecipare al processo che la considera protagonista di un fatto criminoso. Entrambi i soggetti sono personalmente coinvolti per cercare una soluzione al danno compiuto o subito. L'esito positivo della mediazione non ripristina uno status quo perché indietro non si può più tornare ma porta, entrambe le figure, a formare una nuova situazione, a guardare verso il futuro, superando un periodo di crisi. Come? Attraverso un incontro diretto che grazie al potere della parola porta al riconoscimento dell'altro e di conseguenza anche di se stesso. La vittima può avere nel suo ruolo attivo la possibilità di esprimere i suoi sentimenti e così facendo di superarli e il reo, attraverso il riconoscimento del dolore causato, prendere coscienza della brutalità dell'azione commessa e quindi di porsi in una situazione di superamento dell'azione negativa. Di maniera ancora più generale la mediazione guarda al reato in un'ottica diversa e innovativa, un'ottica che

mira alla partecipazione del tessuto sociale e comunitario nei confronti della posizione della vittima e che mette al centro la riparazione del danno piuttosto che la punizione del reo.

In caso di esito positivo della mediazione, quindi, non ci sarà bisogno di *rinchiudere per punire*.

Contrariamente a quanto detto sulla mediazione, in carcere non c'è riconoscimento alcuno ma l'annullamento dell'altro e di se stesso. L'istituzione, dopo aver privato della libertà il soggetto, ne governa la vita e il comportamento attraverso un sistema basato su premi e punizioni che conduce la persona detenuta in uno stato totale di deresponsabilizzazione. Sarà il regolamento istituzionale ad intervenire nelle azioni e nei desideri individuali. Ciò conduce l'internato a non sentirsi responsabile delle proprie azioni né tanto meno attivo nella gestione delle relazioni che lo riguardano. È l'insieme di questi processi che portano l'individuo ad uno stato di passività durante la durata della detenzione e che, con molta probabilità, lo riportano alla recidiva, una volta fuori.

In carcere avviene il contrario del riconoscimento: l'annullamento di sé e dell'altro in nome di quella cosa che viene chiamata "rieducazione del condannato".

Vorrei concludere questo capitolo con le parole di Zagrebelsky che in maniera esemplare scrive:

*Ma qui si pone un ulteriore problema: che cosa si intende per rieducazione? Questa parola-chiave, questo faro che illumina l'ordinamento carcerario alla quale l'intero sistema giudiziario dovrebbe tendere, non ha una definizione giuridica. Che cosa significa rieducare un detenuto? A che cosa il condannato deve essere rieducato attraverso il trattamento penitenziario? A quale modello di società e di sé? Certi condannati hanno posto con forza questa domanda scegliendo di non chiedere misure alternative al carcere con questa motivazione: "non abbiamo bisogno di essere rieducati. Papà e mamma hanno già fatto il loro lavoro". Non rifiutano lo scopo educativo della pena ma smascherano un'equivocità di fondo nel concetto di rieducazione. Si dice che*

*l'obiettivo della rieducazione è il reinserimento sociale. Bene. Questa espressione tuttavia è ambigua e spesso anche si rivela inefficace nell'affrontare i problemi di un detenuto dopo la scarcerazione. Perché ambigua? Dopo una sentenza definitiva, il detenuto viene consegnato ad un luogo: normalmente è il carcere, ma può essere casa propria se si tratta di una misura alternativa. Ma soprattutto il condannato viene a trovarsi in rapporto con tanti soggetti diversi:... "le dinamiche interrelazionali tra tutte queste figure diverse spesso sono scollegate tra loro, non perseguono orientamenti univoci e sono appesantite da un eccesso di burocrazia. Senza parlare di quello che all'opinione pubblica viene indicato come il problema principale del mondo carcerario: il sovraffollamento degli istituti di pena che si ripropone ciclicamente anche dopo le amnistie, gli indulti, gli interventi svuota-carceri. Ma la realtà delle carceri pone interrogativi sempre nuovi. Come si fa ad impostare un trattamento mirante alla risocializzazione di un extracomunitario, che proviene da una realtà sociale e da una cultura completamente diverse dalle nostre? Come si imposta un trattamento per i detenuti malati, nel fisico e nella psiche? Il trattamento penitenziario si limita a considerare il periodo di esecuzione della pena e disciplina la detenzione. Il problema della rieducazione è più complesso, più profondo rispetto a modelli scientifici, sociologici, criminologici proposti. L'esperienza educativa può passare attraverso un rapporto tra un "io" e un "tu". Senza il rapporto personale il detenuto non prende consapevolezza della propria identità perché rimane congelato in una categoria criminologica-giuridica: la sua autocoscienza resta limitata ad essere un ladro, un tossicodipendente, un truffatore. Non viene disvelata la sua categoria di persona che è sempre più grande del reato commesso. La rieducazione deve quindi fondarsi su una nuova concezione antropologica-relazionale dell'uomo che ha come categoria essenziale quella dell'incontro personale tra un "io" e un "tu" capace di una grande apertura all'altro. Questo passaggio richiede un presupposto fondamentale. Riguarda il modo di guardare il detenuto. Egli è una persona irripetibile nella sua unicità, interiorità e personalità, non uno scarto sociale. Tutto il tema della giustizia e della punizione richiede di affrontare una nuova sfida culturale. Si parla di riforma della giustizia soltanto in termini di regola*

*da modificare. Oggi nella crisi dello stato moderno, una crisi anche dell'io, occorre chiedersi ancora una volta che cosa rende l'uomo giusto. È la legge? Lo stato? è giusto punire? Bisogna avere il coraggio di riformulare queste domande forti. Questo non vuol dire eliminare il concetto di reato, la categoria di responsabilità personale e quindi anche l'idea di punizione.*

### 3.

## **Mediazione penale e antropologia: riflessioni comuni**

Cogliendo l'invito del Professor Zagrebelsky e cioè che *la rieducazione deve quindi fondarsi su una nuova concezione antropologica-relazionale dell'uomo che ha come categoria essenziale quella dell'incontro personale tra un "io" e un "tu" capace di una grande apertura all'altro*, utilizziamo gli strumenti epistemologici propri dell'antropologia culturale e sociale perché se consideriamo la tematica dell'incontro tra un "io" e un "tu" non possiamo prescindere dall'ingresso in campo di queste discipline che dell'incontro ne hanno fatto l'essenza stessa della loro anima. Parlando della mediazione in chiave antropologica non possiamo esimerci dal considerare *lo spirito della mediazione* di Jacqueline Morineau che ha dato una chiave decisamente umanista all'approccio mediativo.

### **L'approccio alla mediazione di Jacqueline Morineau**

Jacqueline Morineau ha fondato a Parigi nel 1984 il CMFM (Centre de Médiation et de Formation à la Médiation), che nello stesso anno, vanta di aver ricevuto l'incarico dalla Procura del tribunale di Parigi di effettuare il primo esperimento di mediazione penale. La Morineau è stata ricercatrice al British Museum dopo gli studi in Archeologia classica e in Numismatica greca, studi che hanno influenzato in maniera del tutto singolare ed innovativa il suo approccio alla mediazione. Il suo *spirito della mediazione* non limita la sua applicazione al campo penale, ma si dipana in campo sociale, familiare, scolastico. Con il suo centro ha infatti sviluppato programmi di mediazione nelle scuole della Francia, programmi che hanno coinvolto i giovani al Consiglio d'Europa, un progetto di Mediazione per la Pace nei Balcani. L'essenza del mediatore infatti, secondo la Morineau, è quella di diventare un

“artigiano della pace” non solo in casi eccezionali ma partendo proprio dalla quotidianità perché i conflitti nascono nel quotidiano dalle differenze tra ciascun individuo. Parliamo quindi di un approccio umanistico a tutto tondo che si rivolge allo spirito che deve attivare il mediatore e per cui deve essere formato, allo spirito del profondo “io” della persona che viene ferita dal conflitto e nei riguardi della quale il mediatore non solo deve far in modo di aiutarla a “guarire” dalle pene della sua anima ma deve aiutarla a conoscere, o meglio, riconoscere anche quelle di colui che ha di fronte nella mediazione. Parlando delle sofferenze umane e di come queste possano essere considerate, influenzata dai suoi studi, la mediatrice francese considera centrale l’opera che i greci hanno sviluppato con la tragedia:

*Riflettiamo a lungo a partire dalla tragedia greca, poiché i greci hanno creato la tragedia proprio per confrontarsi con la realtà delle loro sofferenze e per superarle.<sup>12</sup>*

Quando si crea un conflitto si genera uno spazio vuoto che per entrambe le parti protagoniste della diatriba diventa un muro che non si riesce ad oltrepassare e che non può fare altro che separare. Nella mediazione la Morineau ci vede una sorta di ritualizzazione che riproduce il vissuto della separazione originaria. La separazione cioè è parte integrante delle nostre vite, è necessaria alla vita stessa in quanto nasciamo proprio da una separazione, quando uno diventa due

*Nella mediazione il conflitto conduce , dunque, a toccare il cuore della sofferenza dell’uomo, poiché ogni vissuto di separazione riattualizza il vissuto della separazione originaria. La mediazione- a nostro avviso- offre allora uno spazio per accogliere la separazione, affinché essa possa divenire un succedersi di passaggi che non si bloccano più, e affinché la morte divenga a sua volta nascita, vita, amore.*

Riflettendo su queste parole appare evidente lo sviluppo positivo in senso creativo e attivo della mediazione, punto che abbiamo toccato nel precedente capitolo. Da un evento traumatico che ha spezzato i legami, si può partire per

---

<sup>12</sup> J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, 2003, p. 19

costruirne di nuovi e migliori. Nello spazio della mediazione questo può succedere e, al contrario di ciò che avviene con la pena detentiva e cioè la sospensione del tempo, l'incapacità di vedere nel futuro, di creare legami positivi, la fossilizzazione della sofferenza, con la mediazione abbiamo la capacità di vedere nell'altro, di costruire una relazione, di guardare verso noi stessi, di prendere coscienza di quello che è stato per superarlo e vivendo meglio il presente, andare verso un futuro migliore. Il teatro fin da sempre ci dà la possibilità di esorcizzare le nostre paure, ansie, brutture e, attraverso la catarsi, di liberarcene. Un'attenta studiosa e osservatrice come la Morineau non poteva dunque non cogliere questa comparazione:

*La mediazione, nella nostra prospettiva, diviene il teatro sulla scena del quale si svolge il dramma della separazione. [...] troppo spesso, la sofferenza, invece di essere un passaggio, diviene uno stato in cui ci si installa. Essa diviene un monologo nel quale ci si irrigidisce, nel quale ci si nutre di tutto ciò che ci separa dall'altro. Tutte le delusioni e le ferite accumulate nel passato rendono invivibile il presente. Ma noi ci aggrappiamo a tale sofferenza poiché essa diviene l'unica identità rimasta della relazione perduta. Ignoriamo, o vogliamo ignorare, che tale stato non è necessariamente permanente ma che può diventare transitorio. Ora, la mediazione offre una possibilità di favorire questo passaggio, poiché essa permette di uscire dal passato per ritrovare il presente, di abbandonare i fantasmi che ci siamo creati sull'altro, per incontrare la sua realtà. Solo allora possiamo ritrovare il legame perduto con l'altro, ma anche con noi stessi.<sup>13</sup>*

### **Dimensione tragica della mediazione-rito: uno sguardo antropologico**

Se parliamo di teatro non possiamo non fare un riferimento a ciò che lo ha preceduto e da cui è nato: il rito. Il tema del rito ha fortemente caratterizzato molti studi antropologici che hanno messo in luce come questo strumento sia stato una costante e un aspetto fondamentale della comunicazione sociale in

---

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 22

società più antiche quanto, seppur in manifestazioni differenti, nella società moderna e contemporanea.

Solitamente i riti sono stati analizzati in quanto manifestazioni sociali che si verificavano in determinati momenti-chiave della vita di un individuo, come per esempio i riti di passaggio, con lo scopo finale di risolvere simbolicamente i conflitti che ne scaturivano. Ogni momento chiave della vita di ciascuno è attraversato da una tensione molto forte tra l'individuo come singolo e il contesto sociale al quale appartiene. Nelle società tradizionali solitamente il disordine, che si manifesta a seguito della nascita di un conflitto, viene gestito dall'intera società:

*Invece di pretendere che il disordine e la violenza scompaiano, essi vengono condivisi. La violenza viene accolta, le viene data la parola. In Africa, in alcune società di interesse etnologico, la discussione in presenza del capo della tribù dà la possibilità a chi ha subito e a chi ha posto in essere il gesto violento di esprimersi per ore rispetto all'accaduto. La coesione comunitaria può essere ritrovata solo attraverso un'integrazione sociale del disordine e della violenza. Attraverso il ricorso a particolari riti ognuno può dire la propria differenza, senza aver paura di essere giudicato o respinto. Detto altrimenti, si accetta il fatto che la violenza non appartenga soltanto agli altri ma ad ognuno di noi. La si può dunque trasformare ed espellere. Ma affinché ciò avvenga è necessario riconoscere che la violenza "è".<sup>14</sup>*

Un significato centrale nello studio antropologico dei rituali, lo assume la nozione di *dramma sociale* che si manifesta a seguito di una rottura di una norma o l'infrazione di una regola morale o giuridica, quindi socialmente condivisa, ad opera di qualcuno che agisce passionalmente o vuole sfidare o mettere in questione un'autorità costituita. Il problema è che una volta manifestatasi tale frattura difficilmente si può ricucire e produce quasi sempre una crisi che si fa via via più crescente e che porta ad un cambio di registro delle relazioni sociali tra i membri del gruppo nel quale si è manifestata. Si genera così un conflitto che a meno che non venga arginato in un contesto adatto, in una zona limitata dell'interazione sociale, può sfociare fino ad una

---

<sup>14</sup> *Ibidem*, p.31

rottura definitiva delle relazioni sociali delle fazioni in conflitto. Il dramma sociale lo troviamo tanto nella vita quotidiana di un villaggio quanto in una società complessa. I drammi sociali mettono in evidenza gli elementi contrapposti, oppositivi di un determinato contesto. L'antropologo Victor Turner, che ha a lungo studiato i rituali antichi e moderni, li considera in grado di attivare le opposizioni latenti all'interno di gruppi, ruoli, classi sociali, portando queste opposizioni allo scoppio di conflitti.

*La forma del dramma sociale ricorre a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, dallo stato alla famiglia. Un dramma sociale ha inizio quando l'andamento pacifico della vita sociale regolare, governata da norme, è interrotto dalla rottura di una regola che controlla una delle sue relazioni salienti. Ciò conduce, rapidamente o lentamente, ad uno stato di crisi che, se non vi viene posto prontamente riparo, può spaccare la comunità in fazioni e coalizioni contrapposte. Per prevenire questo, vengono adottati dei mezzi di compensazione da parte di coloro che si considerano o sono considerati i rappresentanti più legittimi o più autorevoli della comunità in questione. La compensazione comporta di solito una azione ritualizzata sia essa giuridica, religiosa o militare. Se la situazione non regredisce nuovamente nella crisi entra in gioco la fase successiva del dramma sociale, che comporta soluzioni alternative del problema. La prima è la riconciliazione delle parti in conflitto secondo processi giuridici, rituali o militari; la seconda, il riconoscimento consensuale dell'irrimediabilità della rottura, seguito di solito dalla separazione spaziale delle fazioni. [...] il dramma induce e contiene dei processi di riflessione e genera delle strutture culturali in cui la riflessività può trovare un posto legittimo<sup>15</sup>.*

Turner individua quattro fasi in cui si sviluppa il dramma sociale:

- 1) *rottura* (per non assolvimento di norme);
- 2) *crisi* (in cui il soggetto disturbante viene separato dal sistema);

---

<sup>15</sup> Victor Turner, *Dal rito al teatro*, il Mulino, p. 167

- 3) *azione riparatoria* (dai caratteri ‘liminali’, in quanto svolta in mezzo tra la crisi e la sua risoluzione, è condotta da influenti autorità del gruppo mediante il *rito liminale*);
- 4) *reintegrazione* (il soggetto, comunque ‘rigenerato’, si ricongiunge al gruppo).

Il dramma sociale può essere affrontato con un rituale specifico in una società tribale quanto in un’aula di tribunale in una società complessa. La struttura alla base è simile, alla rottura di una norma morale, sociale o giuridica corrisponde una crisi che viene affrontata nel rituale o in un processo al termine del quale dovrebbe esserci la riparazione e la reintegrazione nel tessuto sociale dal quale il soggetto reo era stato emarginato a causa dell’illecito compiuto. Lo stesso Turner scrive che: *il palcoscenico e il tribunale affondano le loro radici nel permanente dramma sociale dell’umanità.*

C’è da fare una constatazione: se nelle società pre-industriali la restaurazione della pace attraverso la riconciliazione o la realizzazione dello scisma sono più facilmente accettati in quanto la compensazione giudiziaria o rituale si fonda su una condivisione generale di valori e significato, nelle società complesse, invece, che sono più pluralistiche, frammentate, che mirano alla competizione, all’individualismo, è più difficile che l’accordo per raggiungere la pace e l’ordine venga sancito; *di qui il paradosso dell’età contemporanea, per cui un mondo che tiene in onore l’apprendimento, l’alfabetizzazione, le argomentazioni, i negoziati, la persuasione e la legalità, molti dei principali danni sociali vengono risolti con la forza delle armi [...].*<sup>16</sup>

La giustizia è il campo della società contemporanea all’interno del quale vengono gestite le violenze individuali attraverso un approccio che mira ad attribuire la “giusta” punizione per la colpa commessa. La giustizia rappresenta per l’uomo la speranza di ritrovare l’ordine spezzato dall’atto criminale. In realtà sappiamo bene come questo approccio non riesca il più delle volte a soddisfare questo bisogno proprio perché, la giustizia, non è davvero in grado di affrontare il dramma che le parti in causa hanno vissuto, “per dirla alla

---

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 197

Morineau” *essa non offre lo spazio necessario ad accogliere il disordine*. È il processo penale ordinario, così come noi lo conosciamo che non ha lo spazio-tempo adatti ad affrontare il vero dramma della sofferenza di un crimine e a superarlo, ma la mediazione porta con sé la scena adatta ad accogliere la rappresentazione della sofferenza umana perché porta i soggetti coinvolti a rivivere le proprie sofferenze e quindi solo in questo modo a superarle.

*Noi la intendiamo (la mediazione) come un atto che si iscrive nella tradizione dei riti che rappresentavano un evento mitico e il suo sviluppo[...]. La mediazione offre una nuova forma rituale alla società postmoderna, poiché essa permette alla sofferenza di esprimersi attraverso un rito iniziatico. (Morineau,p. 60)*

### **La mediazione e la tragedia greca**

Per meglio analizzare la dimensione tragica del conflitto, la Morineau ci pone davanti lo studio della teatralizzazione greca che porta sulla scena lo scontro e pone l’uomo al confronto con i propri atti portando lo spettatore ad una presa di coscienza di sé molto profonda. La tragedia nasce in Grecia nel V secolo a.C. in un periodo particolare per il Paese caratterizzato da un passaggio importante: dal mondo antico in cui faceva da padrona la credenza negli dei ad una fase di sviluppo verso un pensiero più razionale e di credenza nell’uomo, nel diritto come prodotto umano e nella giustizia come sua forma di supremazia. Anche se storicamente differente, anche noi oggi viviamo una fase di transito e quindi di crisi tra due epoche culturalmente differenti che sfocia nella violenza. Se in epoca ellenistica era stata la tragedia a porsi come antidoto al veleno sociale scaturito dalla crisi dovuta al cambiamento culturale, nella società contemporanea è la mediazione ad assolvere questo compito. Ciò che sta alla base di entrambe le epoche e dei passaggi di cui sono interessate, è la restituzione all’uomo delle proprie responsabilità. Nel mondo greco a subire un cambio di rotta è stata la nozione stessa di crimine che con l’avvento dei tribunali, la colpa non era più attribuita ad un dio e ad un suo divino progetto ma, appunto, all’uomo stesso che aveva commesso il misfatto. Nella tragedia

veniva rappresentata questa tensione tra la responsabilità umana e la fatalità divina. Per noi il concetto di responsabilità è ormai culturalmente superato, anzi è il presupposto stesso sul quale si fonda la nostra giurisprudenza ma nonostante ciò, i problemi legati alla rottura della norma giuridica e alla sua giustizia, sono al centro delle preoccupazioni politiche quanto sociali e culturali. Il fallimento del nostro sistema di giustizia appare così evidente che si cercano delle nuove formule giudiziarie, o forse sarebbe meglio dire un nuovo punto di vista, una nuova lente con la quale guardare verso la colpa e la punizione, e la mediazione è una di queste. Come la tragedia indaga e mette in scena la componente inconscia che si insinua nelle azioni umane e che i greci attribuivano al disegno divino, così la mediazione lavora a livello profondo, non sui fatti ma sul non-detto, non sulla razionalità ma sulle emozioni.

La Morineau mette in evidenza i tre tempi nei quali si sviluppa l'azione della tragedia così come quella della mediazione:

- 1) **la teoria**, nella quale vengono palesati i fatti. Nella tragedia è il coro ad assolvere a questo compito. In mediazione ogni soggetto esprime *ciò che vive nella situazione presente. È un tempo di espressione e di ascolto reciproco, di scambio obbligatorio che i soggetti avevano precedentemente perduto.*(Morineau, p. 67);
- 2) **la krisis**, conseguenza di ciò che avviene nella fase precedente. È il momento del confronto che mette in atto la sofferenza e che non può essere digiuna di violenza. I soggetti in campo si confrontano sulle proprie opposizioni; sulla scena tragica questa parte di violenza è sotto l'ala protettiva della finzione, nel campo della giustizia viene appositamente evitata, nella mediazione viene accolta. I mediatori si pongono come specchi restituendo una riflessione sull'azione messa in scena che porta gli attori a distaccarsi dalle proprie emozioni acquisendo un nuovo punto di vista e l'evoluzione del comportamento reciproco attraverso una nuova presa di coscienza;
- 3) **la catarsi**, il superamento effettivo della sofferenza a seguito della presa di coscienza avvenuta nella fase precedente. *L'accoglimento della sofferenza, la parola che le viene data fanno sì che essa si*

*trasformi in un agente purificatore.*( Morineau, p. 69). In quest'ultima fase si passa da un livello di coscienza individuale ad uno che raccoglie il punto di vista altrui.

### **Il mediatore e l'antropologo a confronto sul terreno dell'incontro**

La relazione nasce prima di tutto dall'incontro: antropologia e giurisprudenza possono incontrarsi sul terreno della mediazione penale.

Da sempre la disciplina antropologica è stata di difficile categorizzazione e ha subito crisi e cambiamenti teorici e pratici che hanno portato gli antropologi a ridisegnare spesso i propri confini di indagine e le modalità di ricerca. Una cosa però è sempre apparsa molto chiara agli addetti ai lavori e un punto fermo nella tempesta delle differenti teorie della disciplina: l'antropologo deve avere un terreno di indagine e di ricerca e deve comprendere non solo un luogo fisico ma un insieme di relazioni umane. I campi di indagine reali dell'antropologo sono l'incontro e le relazioni tra i soggetti dove l'osservatore partecipante si situa a volte in modo dialogico, altre in maniera conflittuale, ma in ogni caso sempre senza perdere di vista la propria riflessività. La caratteristica dell'etnografia, modalità di approccio scientifico di osservazione e raccolta dati tanto cara all'antropologia, è l'incontro con l' "altro" nel terreno nel quale l'antropologo svolge la ricerca. Il cosiddetto "terreno" è quindi la *conditio sine qua non* di qualsiasi ricerca etnografica nella quale è possibile osservare una particolare alterità. Ma dalle pagine precedenti apprendiamo che anche nella mediazione l'elemento centrale è l'*incontro* con l'Altro. Ne deriva che antropologo e mediatore agiscono entrambi in contesti relazionali, dove due o più persone si trovano ad affrontare situazioni che il più delle volte sono conflittuali e devono perciò sviluppare un'adeguata metodologia di approccio. Mediatore e antropologo devono porsi entrambi dal punto di vista altrui e per questa ragione devono cercare di essere imparziali e spogliarsi dei propri panni, mettere da parte il proprio punto di vista per cercare di comprendere e accogliere quello di coloro che hanno davanti. La mediazione *offre una vera*

*educazione per sensibilizzarci agli altri e ad accogliere le loro sofferenze* (Morineau 2010, p. 118). Nel processo mediativo è necessario aprirsi alla dimensione emozionale del conflitto. Per aiutare i mediatori a riuscire in questa impresa, *i mediatori hanno bisogno di imparare ad uscire da se stessi, a dimenticare se stessi per diventare trasparenti, specchio limpido, per poter ricevere l'immagine dell'altro, della sua sofferenza.* Sulla formazione del mediatore si insiste molto, soprattutto la Morineau:

*l'umile mediatore non fa propria la sofferenza dei mediatori, lui non è altro che il traghettatore, colui che riceve e che riflette per condurre il mediatore verso la sua verità, per accedere alla sua dimensione più elevata, quella dello spirito, dove può salvarsi. Non siamo forse tutti chiamati ad accogliere la sofferenza degli altri per diventare ciascuno il mediatore del Mediatore?*

Su questa riflessività si gioca molto anche in antropologia. Spogliarsi dei propri panni per rivestire quelli dell'altro è stato il motto e la metodologia prediletta dalla scienza antropologica per lungo tempo, a partire da Malinowski e la sua teorizzazione dell'*osservazione partecipante*. In sintesi l'osservatore deve entrare in empatia con i soggetti osservati restando sul campo per il periodo necessario ad apprendere lingua, usi e costumi così che nella descrizione emerga il cosiddetto *punto di vista dei nativi*. Però nonostante il tempo trascorso con l'altro, il ricercatore non sarà mai comunque un membro di quella società ma sempre un soggetto estraneo ad essa; per quanto partecipata, l'esperienza del ricercatore sarà vissuta con un certo distacco e imparzialità. Insomma per conoscere il punto di vista altrui bisogna immergersi nell'altro ma al punto giusto da starsene fuori. In qualche modo si manifesta un paradosso che potremmo chiamare il *paradosso dell'incontro etnografico* sul quale riflette anche De Martino:

*[...] o l'etnografo tenta di prescindere totalmente dalla propria storia culturale nella pretesa di "farsi nudo come una verme" di fronte ai fenomeni culturali da osservare e allora diventa cieco e muto davanti ai fatti etnografici e perde, con i fatti da osservare e da descrivere la propria vocazione specialistica; ovvero si affida ad alcune ovvie categorie antropologiche,*

*assunte magari in un loro pretesto significato medio o minimo, o di buon senso, e allora si espone senza possibilità di controllo a rischio di immediate valutazioni etnocentriche a partire dallo stesso livello della più elementare osservazione [...].*

Ma De Martino indica anche quella che potrebbe essere l'uscita da questo particolare paradosso secondo cui l'unico modo

*è racchiuso nello stesso concetto dell'incontro etnografico come duplice tematizzazione, del proprio e dell'alieno[...] allo scopo di raggiungere quel fondo universalmente umano in cui il proprio e l'alieno sono sorpresi come due possibilità di essere uomo. (De Martino 1977, p. 391)*

Così anche il mediatore, nel suo approccio metodologico, deve essere in grado di acquisire la capacità di situarsi nel giusto distacco emotivo, rivestendo i panni altrui ma restando se stesso, nel suo ruolo imparziale, deve astenersi da giudizi, preconetti, esercitando un controllo sulle proprie ideologie. In antropologia, dopo la volta riflessiva, le pratiche che si sviluppano nei contesti osservati dall'antropologo sul campo non sono più meri oggetti di osservazione rivolti all'analisi di dati oggettivi, ma sono considerate come azioni che esprimono delle soggettività. Assistiamo ad un aumentato interesse degli antropologi stessi sul proprio rapporto con il campo, sui propri sentimenti e su come la presenza stessa del ricercatore possa influire all'interno delle dinamiche e delle relazioni che esamina.

I dati che l'antropologo ottiene sono prodotti dalle pratiche che si sviluppano nel contesto che è perturbato dalla sua stessa presenza. Da osservatore diviene egli stesso agente della scena. L'antropologo, situandosi nel flusso delle pratiche e degli eventi che indaga non può non lasciarsi trasportare da questi, con l'accortezza però di non lasciarsi trascinare. In questo groviglio metodologico l'unica certezza è che le azioni soggettive hanno un peso e un ruolo rilevanti nel contribuire allo sviluppo delle pratiche e nell'emergere dei dati etnografici. La stessa pratica di ricerca è oggetto essa stessa di ricerca e *l'etnografo, presente con il proprio corpo e con il proprio habitus di studioso, negozia il posizionamento all'interno del campo, si confronta con altri*

*soggetti, contribuisce egli stesso alle produzioni discorsive e simboliche.* (Ravenda 2011, p.30).

L'antropologo deve essere pronto ad interrogarsi, a tenere in considerazione la propria soggettività e ad osservare se stesso in quanto ricercatore e le sue relazioni con gli altri operanti nel campo di indagine, sviluppando così un approccio particolarmente introspettivo. Il mediatore non deve restituire in un testo l'intimità della mediazione<sup>17</sup>, non deve elaborare dati perché il processo di mediazione è protetto, ma anch'egli deve dover fare un lavoro interiore durante la sua formazione. *Nel loro modo di esprimersi i mediatori imparano a dire "sento" e a interrogare con gli altri sul loro sentire. [...]. Per poter essere ricettivi nei confronti del "sentire l'altro" bisogna innanzitutto esserlo rispetto a se stessi. Ed è proprio questa incapacità di incontrare se stessi a livello affettivo che rende incapaci di incontrare gli altri al medesimo livello.*(Morineau, p. 75).

Nel corso dello svolgimento degli incontri mediativi può succedere che i mediatori dicano cose che non hanno direttamente a che vedere con questo "sentire" e quindi *spetta ai mediatori il compito di dare spessore al senso nascosto delle parole, un senso nascosto involontariamente in quanto spesso è ignorato da coloro che parlano. Spetta al mediatore il compito di diventare l'intermediario, il catalizzatore tra la parola pronunciata e quella non pronunciata.* (Morineau, p. 72). Anche l'etnografo deve dare voce al non-detto perché è proprio lì che si celano le verità personali e soggettive degli osservati, deve indagare la dimensione sensoriale intorno alla quale si sviluppa la vita di un singolo o di un gruppo, soprattutto quando l'accesso a questo risulta difficile o complicato perché attorniato da tabù o perché interdetto come per esempio un carcere o un manicomio ecc.. . L'antropologo sa che i suoi interlocutori non sempre gli dicono tutto, a volte dicono bugie, a volte tacciono. Oggi sono lontani quei tempi in cui la stessa antropologia considerava un sistema culturale o sociale come un blocco unico, coerente, per cui bastava che l'antropologo parlasse con una guida o osservasse un determinato rituale per giungere alle conclusioni. Oggi siamo giunti ad una

---

<sup>17</sup> deve scrivere una relazione nella quale afferma se la mediazione è andata o meno a buon fine e perché ma senza rivelare l'intimità emersa negli incontri

coscienza tale da sapere che le relazioni sociali sono dinamiche, instabili, disordinate e conflittuali e spesso ciò che appare è solo una piccolissima parte di un mutamento o di una conflittualità molto più profonda, sommersa, che può emergere solo dopo un'attenta riflessione e attenzione rivolta al non-detto, al non-sentito, al non-visto.

La formazione del mediatore deve avvenire su più livelli: giuridico, penale, sociale, pedagogico, psicologico, in poche parole multidisciplinare.

L'antropologia è una scienza trasversale, multidisciplinare per definizione.

Potremmo concludere dicendo che l'antropologo è un po' un mediatore tra il suo mondo e quello di coloro che indaga, tra la teoria e la pratica della sua disciplina, tra la soggettività della sua presenza e l'oggettività dei dati che raccoglie. Il mediatore, d'altro canto, deve essere un po' antropologo nella conoscenza del contesto culturale all'interno del quale svolge la mediazione, nell'adozione di un'ottica multidisciplinare, nel servirsi di uno sguardo critico che si insinua nelle fessure del non-detto, nel riflettere sulla sua presenza nel processo mediativo.

Infine, la mediazione può offrire un terreno perfetto per far incontrare e dialogare il mondo della giurisprudenza e quello dell'antropologia che a volte possono sembrare lontani e distaccati ma che insieme, con l'aiuto, appunto, di un buon Mediatore, possono lavorare per costruire una società migliore, più giusta, meno violenta, che crede nel potere della parola e delle relazioni umane, senza demagogia, demistificazioni o banalità.

## Conclusione

Ormai è palese il fallimento del carcere come tale rispetto a tutte le finalità che gli si attribuiscono, in quanto incarna tutti i paradossi possibili: come può servire alla risocializzazione se la struttura fisica stessa del penitenziario è relegata fuori e lontano dalla società e le persone detenute sono vittime di pregiudizi che anche come ex-detenuti vengono privati da qualunque altro ruolo nel contesto sociale?. Il carcere vive un paradosso totale in quanto crede di poter insegnare al recluso come comportarsi una volta tornato in libertà, ma di fatto costringendolo a vivere, durante questo periodo di “rieducazione”, in un contesto che del mondo libero ne è esattamente l’antitesi. Dobbiamo imparare a vedere il carcere non più come una necessità e se così può sembrare è per una carenza di progettualità alternativa. Un approccio antropologico può dare alla giurisprudenza una grossa mano per sviluppare un cambiamento culturale in tal senso e permettere così a strumenti quali la mediazione penale di raggiungere le vette del successo della giustizia e della società. Sicuramente sta crescendo l’attenzione per un miglioramento delle condizioni detentive, per un incremento di misure alternative, per una sua umanizzazione, ma di fatto il carcere rimane sempre al centro della scena. Abbiamo visto come esso sia il risultato di un processo storico di altri sistemi punitivi più antichi come l’esilio, la colonia o la tortura e, per quanto sia stato la soluzione più “umana” rispetto ai suoi predecessori, oggi appare vecchia di secoli e non più umanamente percorribile. Il problema della sovrappopolazione detenuta, che è solo la punta dell’iceberg delle reali problematiche carcerarie, ha però avuto il pregio di far emergere pubblicamente la questione e di porgerla al centro dei dibattiti non solo politici ma anche sociali. A questo punto ci troviamo davanti ad un bivio: continuare con le politiche di sicurezza attraverso la privazione della libertà oppure cambiare il punto di vista e spostare la direzione verso delle politiche sociali rispettose dei diritti umani fondamentali verso tutti i cittadini. Personalmente ritengo che la mediazione penale possa indicare la giusta rotta a questo bivio. Nel diritto penale minorile la sperimentazione della mediazione sta già dimostrando i suoi frutti, ora bisogna rafforzare la sperimentazione per farla diventare la regola e iniziare a sperimentare questo strumento, in maniera

più seria ed effettiva, anche per gli adulti. Sicuramente occorrerebbe sviluppare il sistema legislativo in tal senso ma lavorare anche sul piano culturale con la formazione per permettere a tutti di vedere la pena in maniera differente e togliere i veli del pregiudizio e dello stereotipo. In tal senso l'antropologia è fondamentale alla giurisprudenza e viceversa. Sappiamo benissimo che il fatto che cambi una legge non significa che venga culturalmente accettata, bisogna lavorare su un terreno multidisciplinare e su piani differenti.

Vorrei concludere con alcune parole di Alfredo Carlo Moro che credo sintetizzino in maniera esemplare il punto di vista di questa tesi:

*Non è più il fatto di quelli che si è chiamati a giudicare ma una situazione da interpretare e valutare;*

*non è il passato che deve essere analizzato ma il futuro che deve essere progettato o costruito;*

*non si deve ricercare solo la norma di legge da applicare ma è un percorso di sviluppo che, nel rispetto della legge, si deve svolgere; non sono tanto i legami da recidere ed i poteri da ridurre, quanto le relazioni da costruire.*

## **Bibliografia**

Anastasia S., *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Ediesse, Roma 2012

Bourdieu P., *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, Torino, Bollati Boringhieri 1992

Bronislaw M., *Argonauti del Pacifico occidentale: riti magici e vita quotidiana nella società primitiva*, Newton Compton, Roma 1973

Buzzo S., Serra C., *Devianza e difesa sociale*, Franco angeli, Milano 1981

Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione, riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, Franco Angeli, Milano

Clifford J., Marcus G., *Scrivere le culture: poetiche e politiche in etnografia*, Meltemi, Roma 1997

De Martino E., *La fine del mondo: contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, a cura di Gallini Clara, Einaudi, Torino 1977

*Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, anno I, numero I, Bari 1983

Dei F., a cura di, *Antropologia della violenza*, Meltemi, Roma 2005

Faccioli F., *I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano 1990

Fadiga L., *Le origini del processo penale minorile: i lavori preparatori del dpr 448/1988*, in rivista Diritto Minorile, n . 1/2009

Foucault M., *Microfisica del potere. Interventi politici*, Einaudi, Torino, 1977

Foucault M., *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano 1978

Foucault M., *Nascita della biopolitica: corso al College de France (1978-1979)*, Feltrinelli, Milano 2009

Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1975

Giasanti A., *Le misure alternative al carcere*, Franco Angeli, Milano 2004

Giasanti A., Maggioni G., *I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica*, Cortina, Milano 1995

Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968

Gozzini M., *L'ordinamento penitenziario dopo la legge 663/1986. Problemi ancora aperti*, in Lovati A (a cura di), *Carcere e territorio. I nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini e un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale*, Franco Angeli, Milano, 1988, pp. 27-44

Grimaldi E., lezioni di mediazione penale minorile presso l'Inpef di Roma

Lombroso C., *L'uomo delinquente, in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1896

Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F., *Abolire il carcere. una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Chiarelettere, Milano, 2015

Morineau J., *Il mediatore dell'anima. La battaglia di una vita per trovare la pace interiore*, Servitium editrice, Milano, 2010

Morineau J., *Lo spirito della mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2003

Palmieri V., Grimaldi E., Miraglia F., *I malamente. Le nuove marginalità: ragazzi messi alla prova*, Armando Editore, 2013

Petrera, lezioni del master in pedagogia e criminalità presso l'Inpef di Roma

Quaderni di Teoria Sociale n. 8, Morlacchi Editore, Perugia, 2008

Ravenda A., *Alì fuori dalla legge. Migrazione, biopolitica e stato di eccezione in Italia*, Ombre corte, Verona 2011

Turner V., *Dal rito al teatro*, il Mulino, 1982

Wacquant L., *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano 2000

Wacquant L., *Punire i poveri*, Derive Approdi, Roma 2004

### **Sitografia**

[www.associazioneantigone.it](http://www.associazioneantigone.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.insidecarceri.com](http://www.insidecarceri.com)

[www.rassegnapenitenziaria.it](http://www.rassegnapenitenziaria.it)

[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)

[www.reimpn.it](http://www.reimpn.it)